



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

AREA 04 - SETTORE 03

Al Capo del Dipartimento
della Salute e delle Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano
Via G. Porzio
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 Napoli

Al Direttore Generale della Direzione
Politiche Agricole Alimentari e Forestali
dott. Filippo Diasco
Via G. Porzio
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 Napoli

e.p.c.:

Al Capo di Gabinetto Presidente
Giunta Regione Campania
avv. Danilo Del Gaizo
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli

All'Assessore all'Agricoltura
Foreste Pesca e Caccia
Daniela Nugnes
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 Napoli

PRESA IN CARICO
IN DATA 25 LUG. 2014

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0504689 21/07/2014 08,58

Mitt.: 000100 Consulenza legale e documentaz...

Ass.: 52 Dipartimento della Salute e do...

Classifica: 4. Fascicolo: 40 del 2014



Oggetto: richiesta parere di legittimità.

Si riscontra la nota prot. n. 2014.0359340 del 26 maggio 2014, con cui si chiede parere in merito allo schema di contratto avente a oggetto la regolazione dell'affidamento del "servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione dei software applicativi funzionanti nel sito WEB www.campaniacaccia.it, e gestione del sito medesimo".

A tal proposito nella richiesta di parere, viene precisato che:

- il contratto tra la Regione Campania e il precedente affidatario del servizio in esame è scaduto il 31 dicembre 2013;
- sono in corso di svolgimento le procedure di gara funzionali a selezionare un nuovo operatore cui affidare l'esecuzione del servizio sopra descritto;

- tuttavia, l'avvio della stagione venatoria 2014/2015 impone la continuità dei servizi sul sito *web www.campaniacaccia.it*.

Per tali ragioni, come si apprende dal contratto, è stato affidato ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) e comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, per dodici mesi, il "*servizio di aggiornamento, assistenza e manutenzione dei software applicativi funzionanti nel sito WEB www.campaniacaccia.it, e gestione del sito medesimo*" alla ditta La Rocca Giuseppe, per un importo di € 16.000,00 iva inclusa.

In via preliminare, occorre rappresentare che il presente parere è circoscritto a valutare gli aspetti di legittimità del contratto sottoposto all'attenzione di questa Avvocatura ; al contrario, ne restano esclusi gli aspetti afferenti alla procedura osservata per la scelta del soggetto affidatario.

Tanto precisato, di seguito si procederà a segnalare le integrazioni, modifiche e osservazioni, articolo per articolo.

1) Nel "*premesso*" dell'accordo non si rinviene alcun riferimento all'osservanza dei principi generali di rotazione, non discriminazione, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento – che, secondo quanto osservato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e dalla giurisprudenza amministrativa devono essere rispettati anche in caso di acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture e, in particolare, di affidamento diretto del contratto *ex art. 125, comma 11* - né un'adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione a scegliere la ditta La Rocca Giuseppe.

Sempre nel "*premesso*" del contratto in esame, non sono presenti riferimenti alle necessarie attività di verifica dei requisiti di idoneità tecnica e morale del contraente.

*

2) pag. 2, art. 2 ("*Oggetto della pattuizione*");

- relativamente all'attività di manutenzione è opportuno specificare che si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- si consiglia di integrare tale articolo aggiungendo il seguente comma:
"la Ditta rileverà e segnalerà alla Committente tutto quanto fosse eventualmente utile, necessario o anche solo opportuno al fine di assicurare i migliori risultati nell'attività da svolgere, nel rispetto della normativa legale e contrattuale applicabile.

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto la Ditta si avvarrà di un team di lavoro composto da proprio personale dipendente e/o di propri qualificati consulenti, come specificato nell'elenco allegato.

Fermo restando il corrispettivo pattuito di cui al successivo art. 5, la Ditta concorderà con la Committente le prescrizioni operative di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali";

*

3) pag. 2, art. 3 ("Descrizione della fornitura"):

- dalla lettura combinata di questo articolo 3 e dell'art. 2, a causa di mancanza di dimestichezza con ciò che riguarda la programmazione informatica e la gestione di siti internet e delle forniture necessarie a svolgere tali attività, non è chiaro se il servizio affidato consiste solo nelle attività di gestione di una piattaforma informatica già completamente utilizzabile e funzionante (e, in tal caso, la Ditta selezionata dovrà esclusivamente "caricare" dati sulla stessa e svolgere la relativa attività manutentiva) oppure se alla Ditta spetta di realizzare il sito internet e, una volta fatto ciò, svolgere le menzionate attività (se così fosse, quindi, la fornitura descritta all'art. 3 sarebbe propedeutica alla creazione del sito).

Ciò detto, solo nel caso in cui la seconda delle ipotesi prospettata fosse corretta, si consiglia di aggiungere al termine del riquadro presente a pag. 7 che: "la fornitura comprende tutto quanto permetta la completa e immediata funzionalità e messa in esercizio del sito internet richiesto in modo da garantirne il perfetto funzionamento entro il ...".



A prescindere dal ricorrere dell'una o dell'altra delle ipotesi sopra prospettate, invece, si suggerisce di aggiungere -al termine del riquadro presente a pag. 7- la seguente integrazione:

"Il presente Contratto comprende altresì la fornitura di tutti i materiali, l'impiego dei mezzi d'opera e delle attrezzature occorrenti, eventualmente necessarie, nella consistenza e idoneità adeguate a rendere perfettamente funzionante e operativo il sito di cui all'art. 2, con organizzazione, gestione e assunzione di rischio a esclusivo carico della Ditta; la Ditta è comunque obbligata a fornire, senza variazioni del corrispettivo pattuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per il funzionamento a regola d'arte del detto sito";

- il penultimo comma va così integrato: *"Le attività di assistenza e supporto nei termini offerti dovranno essere divulgate attraverso ...; sarà facoltà dell'amministrazione regionale verificare in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, la reale disponibilità di tali servizi"*;

- è preferibile, infine, richiedere alla Ditta affidataria il seguente impegno:

"La Ditta garantisce di essere in possesso di tutti i permessi, le iscrizioni e/o autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'espletamento integrale del presente incarico, ovvero – in difetto di quanto precede – si obbliga a provvedere a proprie cura e spese alla rimozione di ogni ostacolo, anche di natura amministrativa, che possa impedire il corretto, integrale e puntuale espletamento dell'incarico stesso, restando inteso che i relativi oneri saranno a sua esclusivo carico".

*

4) pag. 7, art. 4 (*"Durata e tempi di realizzazione"*):

- il primo comma di tale articolo stabilisce la decorrenza del contratto dall'1 gennaio 2014.

La retrodatazione del contratto è possibile se la Ditta affidataria ha iniziato a svolgere il servizio in esame in quella data;

- si consiglia di integrare il secondo comma nei seguenti termini:



- al termine della disposizione, è consigliabile concludere nel seguente modo:
“La Ditta si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto di tutto quanto stabilito dal Protocollo di legalità qui richiamato”;

*

7) pag. 11, art. 7 (“Modalità di esecuzione”):

al termine del primo comma, subito dopo le parole “*onde apportare eventuali modifiche allo svolgimento delle attività stesse*”, si suggerisce la seguente precisazione: “che la Ditta si obbliga sin da ora a eseguire, senza che ciò possa dare luogo a pretese economiche ulteriori rispetto a quanto pattuito all'art. 5”;

9) pag. 12, art. 9 (“Risoluzione e recesso”):

- al terzo comma, subito dopo “*comprensivo delle spese sostenute*” è preferibile aggiungere “e certificate”;

- quanto stabilito alla lettera a) è impreciso attesa l'erroneità del richiamo all'art. 7;

- si consiglia di modificare la lettera b) nei seguenti termini:

“*per grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali di cui all'art. 7 (modalità di esecuzione) tra cui, in via esemplificativa: mancata o errata registrazione del sito WEB, mancata disponibilità alla verifica mensile dei risultati, mancata esecuzione delle richieste di modifica alle componenti inefficienti del sistema*”;

- si consiglia di aggiungere le seguenti lettere d), e) ed f) all'elenco:

“d) nel caso in cui la Ditta abbandoni e/o interrompa le attività oggetto di affidamento e, comunque, in caso di inadempimento, irregolarità e ritardo nella loro esecuzione;

e) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, venisse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 159/2011;

f) in ogni altro caso di negligenza nell'esecuzione degli obblighi pattuiti e salvo quanto specificamente previsto *aliunde* all'interno del presente contratto”;



- si suggerisce di modificare il penultimo comma come di seguito:

“A carico del contraente graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo derivante alla Regione Campania per assicurare la continuità del servizio, oltre i danni che tale evenienza dovesse causare”;

*

10) pag. 13, art. 11 (“oneri fiscali” recte “spese di contratto”):

- è preferibile utilizzare la seguente dicitura:

“Sono a carico della Ditta tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, ivi comprese le tasse, le imposte, le spese di bollo e registro, le spese di copia, documenti, nonché gli oneri tributari”;

*

Nel corpo del contratto sottoposto all'attenzione di questa Avvocatura, non si rinvenivano norme volte a disciplinare:

- a) la riservatezza richiesta alla Ditta e la tutela delle opere di ingegno di cui potrebbe venire a conoscenza nello svolgimento delle attività affidate;
- b) la stipula di una polizza assicurativa;
- c) la prestazione di una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva a garanzia del mancato e/o inesatto adempimento del contratto.

Si richiamano, pertanto, all'attenzione di codesto Ufficio i menzionati aspetti qualora l'esclusione delle indicate clausole non fosse il frutto di una scelta voluta.

Nei sensi sopra indicati è il parere dell'Avvocatura regionale.

L'ESTENSORE INCARICATO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE



IL COORDINATORE DELL'AREA

